

# MINISTERO DELLA SALUTE

## DECRETO 13 settembre 2004

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla regione Puglia.**

(GU n. 222 del 21-9-2004)

IL MINISTRO DELLA SALUTE  
di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13 del suddetto decreto, che disciplina la concessione di deroghe ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» ed in particolare l'art. 11, comma 3, in materia di rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato;

Vista la motivata richiesta della regione Puglia;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 7 luglio 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. La regione Puglia puo' stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, entro i valori massimi ammissibili (VMA) di seguito elencati:

per la provincia di Brindisi: trialometani 80 \mug/l; cloriti 1,3 mg/l;

per la provincia di Foggia: cloriti 1,8 mg/l; trialometani 60 \mug/l ad esclusione gli abitati di Ascoli Satriano, Cerignola, Lesina, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Trinitapoli, Vico del Gargano, per i quali viene fissato il valore massimo ammissibile di 80 \mug/l.

2. I suddetti VMA possono essere concessi dalla regione Puglia per le suddette province per la durata di sei mesi a partire dalla data di scadenza della precedente deroga stabilita con il decreto 23 dicembre 2003 dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'ambiente e del territorio.

3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.

4. Entro dicembre 2004 dovra' essere fornita documentazione dettagliata sul monitoraggio analitico delle acque distribuite nel corso dell'anno e sullo stato di avanzamento delle misure correttive e relativi interventi sul territorio.

5. L'acquedotto pugliese adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'esecuzione dei suddetti interventi avvenga in tempi piu' ridotti. Di cio' sara' tenuto conto al fine della concessione di ulteriori prolungamenti alle deroghe richieste.

6. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Le autorità regionali possono valutare l'opportunità di adottare ulteriori esclusioni e/o

limitazioni temporali.

7. La regione ha l'obbligo dell'informazione al cittadino relativamente alle elevate concentrazioni dei suddetti elementi.

Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorità regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Entro il termine massimo previsto dal presente decreto, le autorità d'ambito adottano tutte le misure possibili e necessarie a garantire il ripristino della qualità delle acque erogate, modulando, ove necessario, il programma degli interventi di cui all'art. 11, comma 3 della legge n. 36 del 1994, che è parte integrante del Piano d'ambito.

3. La regione garantisce che il gestore attui i correttivi gestionali di competenza, in conformità alle misure adottate dalle autorità d'ambito, necessari al ripristino della qualità delle acque.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Ai sensi del suddetto art. 13, comma 5, la regione trasmetterà al Ministero della salute una aggiornata e circostanziata relazione sui risultati conseguiti.

3. La relazione di cui al comma 2 deve essere corredata dalle seguenti informazioni:

a) l'elenco delle industrie alimentari escluse dai provvedimenti di deroga;

b) il programma di controllo con individuazione della frequenza dei parametri interessati dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento devono essere trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2004

Il Ministro della salute  
Sirchia

Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
Matteoli